

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 10 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gennaro VIGLIONE, e della società ASD FORZA E CORAGGIO BN avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO VIGLIONE, Dirigente accompagnatore della società A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 30, comma 2, dello Statuto F.I.G.C., per aver in data 6.6.2020 sporto querela alla Questura di Benevento per diffamazione nei confronti del tecnico Ezio Liccardi - tesserato per la F.I.G.C. in qualità di allenatore Uefa B per la società Forza e Coraggio nella stagione sportiva 2019/2020 e attualmente non tesserato - senza preventiva autorizzazione della F.I.G.C.;

ASD FORZA E CORAGGIO BN, per responsabilità oggettiva, in violazione dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della condotta posta in essere dal dirigente della società, realizzando violazione del vincolo di giustizia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro VIGLIONE e del Sig. Nico SANTAMARIA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD FORZA E CORAGGIO BN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro VIGLIONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD FORZA E CORAGGIO BN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina